

DELIBERA N. 251/23/CONS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 290/21/CONS IN
MERITO ALLE OFFERTE AGEVOLATE SU RETE MOBILE PER MINORI
AVENTI DIRITTO**

NELLA riunione di Consiglio dell'11 ottobre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare gli articoli 3 e 111 in forza dei quali le Autorità nazionali di regolamentazione perseguono l’obiettivo di promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo un’ampia disponibilità dei servizi di comunicazione elettronica e massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità, rispondendo alle esigenze – in termini di prezzi accessibili – di utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, garantendo loro un accesso ai servizi equivalente a quello offerto agli altri utenti;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche” (nel seguito il “Codice”);

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 9/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “*Adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”*”;

CONSIDERATO quanto segue:

il Codice dedica diversi passaggi alla tutela della categoria di utenti con disabilità.



L'articolo 4, recante “*Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica*”, prevede che: “*L’Autorità e il Ministero, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze perseguono tra gli obiettivi generali, quello di (comma 1):*”

1. *promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l’ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.*

In base al comma 2, la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:

2. *garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.*

Avuto riguardo alle *informazioni contrattuali*, l’articolo 98-*quater-decies* prevede che: “*Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.*” La sintesi contrattuale deve riportare *la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità*; tra le informazioni contrattuali l’Allegato 8 riporta, al comma 5, della parte B, informazioni dettagliate *su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni.*

Avuto riguardo alla *trasparenza* (articolo 98-*quindecies*) è previsto che le informazioni sui servizi siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e *in un formato accessibile per i consumatori con disabilità*, conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. L’Allegato 9 (al punto 2.6) prevede l’obbligo di pubblicare informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinate specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

In merito alla *qualità dei servizi*, l’articolo 98-*sedecies* prevede che l’Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a Internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per i consumatori con disabilità.

L'articolo 98-*vicies quater* (Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità) prevede che *l'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità:*

- a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori;*
- b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.*

VISTA la delibera n. 290/21/CONS del 23 settembre 2021, recante “*Disposizioni in materia di misure riservate a consumatori con disabilità per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile*”;

VISTA la delibera n. 36/23/CONS, del 13 marzo 2022, recante “*Estensione del periodo di sperimentazione di cui alla delibera n. 290/21/CONS inerente alle agevolazioni riconosciute ai consumatori invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione e avvio di una consultazione pubblica in merito alle offerte agevolate per minori aventi diritto*”;

TENUTO CONTO che il nuovo Codice sostanzialmente conferma ed amplia il contenuto e le finalità delle disposizioni incluse nella precedente versione del Codice in materia di accesso e scelta equivalenti per gli utenti con disabilità;

CONSIDERATO che pertanto, tra le altre cose, l'Autorità nella delibera n. 36/23/CONS ha ritenuto che sussistano i presupposti normativi e di necessità per assumere confermate tutte le altre disposizioni previste dalla delibera n. 290/21/CONS in termini di agevolazioni tariffarie sulle offerte di rete fissa e mobile, pagina dedicata sui siti web degli operatori, gestione del contratto da parte di terzi e canale di assistenza digitale;

VISTE le segnalazioni di genitori/tutori di minori con disabilità, di età inferiore ai 15 anni, impossibilitati ad ottenere l'agevolazione di rete mobile a beneficio dei figli su SIM non intestabili al minore;

TENUTO CONTO che l'inclusione sociale delle persone con disabilità ed in particolare dei minori rappresenta una delle principali sfide della nostra società;

VISTA la Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ed in particolare l'articolo 23 che afferma il diritto per i minorenni con disabilità di godere di una vita piena e dignitosa, in condizioni atte a garantire la dignità, l'autonomia e la partecipazione attiva alla vita della comunità;

VISTO l'articolo 7 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, che stabilisce che gli Stati Membri adottino ogni misura necessaria atta a garantire ai minori con disabilità di godere appieno di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali al pari degli altri minori, al fine di prevenire la creazione di nuove barriere e rimuovere quelle esistenti che incontrano i minori con disabilità nell'ambiente digitale;



CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 4, della delibera n. 290/21/CONS che riguarda le agevolazioni su rete fissa, prevede che: *“La richiesta per accedere all'agevolazione di cui al comma 1 è presentata dai consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i), j), k) al momento della sottoscrizione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale, compilando il modulo di adesione predisposto dall'operatore. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità totale e parziale”*, e che; *“**La richiesta per accedere all'agevolazione di cui al comma 1 è presentata dai consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), compilando il modulo di adesione predisposto dall'operatore corredata dal relativo verbale di handicap**, e che il comma 4 prevede che **Nel caso in cui la richiesta sia presentata da un convivente del beneficiario**, è necessario allegare anche la certificazione attestante la comune residenza”*;

CONSIDERATO quindi che la delibera n. 290/21/CONS all'articolo 4 comma 4, prevede che l'istanza per l'ottenimento dell'agevolazione di rete fissa possa essere richiesta dal titolare del contratto anche se diverso dal beneficiario, purché convivente con esso, allegando in tal caso la certificazione attestante la comune residenza e che in tal modo la misura va potenzialmente a beneficio anche dei minorenni con disabilità;

CONSIDERATO, invece, che la delibera n. 290/21/CONS all'articolo 5, relativo alle agevolazioni di rete mobile, prevede che la numerazione su cui richiedere l'agevolazione mobile debba essere intestata esclusivamente all'utente avente diritto, per la sua natura di connessione personale e privata;

TENUTO CONTO che l'articolo 5, che riguarda le offerte mobili, prevede infatti ai commi 2 e 3 che: *“La richiesta per accedere all'agevolazione di cui al comma 1 deve essere corredata dalla certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità totale e parziale”* e che; *“La richiesta per accedere all'agevolazione di cui al comma 1 è **presentata dai consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), corredata dal relativo verbale di handicap”**; lo stesso comma 4 prevede che **I consumatori di cui all'articolo 2¹, comma 2, hanno diritto all'offerta di cui al comma 1, con riferimento ad una sola numerazione di telefonia mobile e l'operatore può inserire, all'interno della richiesta di adesione all'offerta, un'apposita dichiarazione di impegno al rispetto del limite predetto;***

PRESO atto, quindi, del fatto che la suddetta previsione presume che la richiesta sia presentata dall'utente con disabilità;

CONSIDERATO che la delibera n. 9/23/CONS prevede, al punto 2 delle Linee guida allegate, che i Sistemi di *Parental Control* (di seguito anche SCP) *sono inclusi e attivati nelle offerte dedicate ai minori. Sulle altre offerte i SCP devono essere resi disponibili come attivabili da parte del titolare del contratto. I soggetti che possono eseguire le operazioni di disattivazione, riattivazione e configurazione sono i*

¹ In cui si specifica che *Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i), j), k) ed l).*

maggioresni, titolari del contratto, e coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore;

CONSIDERATO che un utente minore con disabilità deve poter accedere a un'offerta agevolata rispettosa della citata delibera;

CONSIDERATO che, in assenza di offerte su rete mobile tra quelle previste dalla delibera n. 290/21/CONS all'articolo 5, comma 1, che possono essere intestate ai minori di una certa età, occorre consentire che la richiesta di agevolazione possa essere presentata da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale e che, comunque, l'offerta deve rispettare i requisiti di sicurezza di cui alla suddetta delibera in merito alla attivazione di sistemi di *parental control*;

CONSIDERATO che la delibera n. 9/23/CONS prevede che:

- *Gli operatori si adeguano alle Linee guida di cui al comma 1 entro nove mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità.*
- *Entro lo stesso termine di cui al comma 3 gli operatori comunicano all'Autorità le soluzioni tecniche adottate, le categorie di contenuti da bloccare individuate e i soggetti terzi utilizzati come partner tecnologico ai fini della realizzazione del sistema di parental control;*

RITENUTO opportuno consentire a chi esercita la potestà genitoriale nei confronti del minore con disabilità, nei casi in cui per ragioni anagrafiche non sia possibile l'intestazione della SIM, di accedere all'agevolazione di rete mobile di cui al comma 1 dell'articolo 5 della delibera n. 290/21/CONS a proprio nome, allegando alla documentazione che certifica la condizione di disabilità del minore anche idonea documentazione che attesti la responsabilità genitoriale;

RITENUTO che, in ogni caso, l'offerta utilizzata dal minore debba essere conforme alla Linee guida di cui alla delibera n. 9/23/CONS;

RIENUTO opportuno, in attuazione dei suddetti principi di inclusione sociale, che gli operatori aggiungano alle offerte mobili con agevolazione per utenti con disabilità (quindi con lo sconto del 50%), un'offerta, tra quelle riservate ai minori laddove disponibili, conforme ai requisiti di cui alle Linee guida allegate alla delibera n. 9/23/CONS; in tal modo viene ampliato il novero delle offerte su rete mobile per i minori aventi diritto allo sconto;

RITENUTO, tenuto conto dei tempi di implementazione delle misure di cui alle suddette Linee guida, che le offerte agevolate utilizzabili dai minori con disabilità dotate di sistemi di Parental Control siano disponibili entro gli stessi termini temporali di cui al comma 3 dell'articolo unico della delibera suddetta;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere, nel documento sottoposto a consultazione con delibera n. 36/23/CONS. che:

- *entro i termini di cui al comma 3 dell'articolo unico della delibera n. 9/23/CONS, gli operatori aggiungano alle offerte mobili con agevolazione*



per disabili, un'offerta riservata ai minori conforme ai requisiti di cui alle Linee guida allegate alla delibera in parola;

- *in caso di utenti minori con disabilità impossibilitati per ragioni anagrafiche all'instatazione della SIM, la richiesta di agevolazione possa essere presentata da parte di chi esercita la potestà genitoriale fornendo all'operatore comprovata documentazione;*

RITENUTO opportuno, su tali previsioni, acquisire le valutazioni e osservazioni di tutti i soggetti interessati prima di procedere a una integrazione della delibera n. 290/21/CONS;

VISTI i contributi pervenuti alla consultazione da parte di Fastweb S.p.A., Iliad S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., WindTre S.p.A., Federconsumatori, UDICON;

VISTA la nota n. 130061 del 15 maggio u.s. con cui è stata formulata una richiesta informazioni a TIM S.p.A. al fine di ottenere chiarimenti sulle modalità di presentazione e ottenimento del beneficio da parte di minori e tutori;

VISTO il riscontro pervenuto da TIM S.p.A. n. 141642 in data 26 maggio 2023 con cui l'operatore rispondeva ai quesiti dell'Autorità;

VISTE le note inviate in data 9 marzo 2023 all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito AGIA - nota prot. n. 68045) e al Consiglio Nazionale degli Utenti (di seguito CNU - nota prot. n. 68072), all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo - ANFFAS nazionale (nota prot. n. 68081) e alla Federazione Italiana Superamento dell'Handicap (di seguito FISH - nota prot. n. 68092) al fine di acquisirne gli eventuali commenti e contributi sul testo in consultazione;

VISTA la risposta del 3 aprile 2023 (prot. n. 91969) con cui la FISH esprimeva le proprie osservazioni in merito al testo in consultazione;

CONSIDERATO che la FISH, nel proprio contributo, sottolinea che *“Le offerte che dovrebbero essere messe dagli operatori a disposizione dei minori, la cui disabilità rientra tra quelle individuate nella delibera n. 290/21/CONS, sono le medesime (per quantità e qualità) rispetto a quelle messe a disposizione dei maggiorenni e sono sempre in ogni caso conformi alle Linee guida di cui alla delibera n. 9/23/CONS. Sembra limitante la possibilità -come previsto nel testo della delibera n. 36/23/CONS, che sia unicamente una singola offerta messa a disposizione per i minorenni, mentre per i maggiorenni sono tre le offerte messe a disposizione.”;*

VISTA la nota del 6 aprile 2023 (prot. n. 96865) con cui l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha inteso dar seguito alla nota dell'Autorità sopracitata;

CONSIDERATO che l'AGIA, nel sottolineare che l'inclusione sociale delle persone con disabilità e, tra queste, in particolare, dei minori, rappresenta uno dei principali obiettivi e al contempo una delle sfide più ambiziose della nostra società, suggerisce, l'avvio di un procedimento, finalizzato all'inclusione, tra gli aventi diritto, di utenti minori affetti da patologie psichiche e neurologiche tali da determinare una



condizione di svantaggio sociale ed emarginazione, al fine di garantire il raggiungimento di elevati livelli di autonomia e partecipazione alla vita sociale;

TENUTO CONTO che l'AGIA concorda nella necessità di dotare le offerte riservate e in uso ai minorenni dei sistemi di *parental control*, essendo i minori con disabilità maggiormente esposti ai rischi dell'ambiente digitale rispetto ai loro coetanei;

VISTA la nota del 16 maggio 2023 (prot. n. 131103) con la quale il CNU ha inteso inviare il parere approvato nella seduta del 4 maggio 2023 in merito alla delibera n. 36/23/CONS;

VISTE le proposte del CNU in relazione alle previsioni di cui al documento sottoposto a consultazione e su eventuali successivi sviluppi regolamentari, tra cui, in particolare, l'avvio di un ulteriore procedimento per l'estensione delle misure agevolative ad altre categorie di persone con gravissime disabilità previa acquisizione del parere delle Istituzioni competenti, quali il Ministero per le disabilità e l'INPS, nelle forme che l'Autorità riterrà opportune;

VISTA la proposta del CNU sulla necessità che l'Autorità deliberi, dopo la conclusione del periodo di sperimentazione delle agevolazioni, direttamente il passaggio in regime definitivo, senza più alcuna limitazione temporale di adesione per le persone che ne hanno diritto;

TENUTO CONTO che il CNU concorda nell'opportunità di aggiungere un'ulteriore offerta su rete mobile messa a disposizione appositamente per i minorenni, oltre a quelle già esistenti per i maggiorenni a cui i primi hanno comunque possibilità di accesso, ritenendo non eccessivamente gravoso l'eventuale onere per gli operatori di rendere tali offerte conformi alle linee guida di cui alla delibera n. 9/23/CONS sopra citate;

VISTI i contributi pervenuti e i verbali delle audizioni tenutesi nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 36/23/CONS, la cui sintesi e le relative valutazioni di dettaglio dell'Autorità sono riportate in allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO delle valutazioni e osservazioni di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica n. 36/23/CONS;

RAVVISATA l'opportunità di procedere allo svolgimento di un'analisi di impatto economico delle misure inerenti alle agevolazioni per utenti con disabilità di cui alle delibere n. 290/21/CONS, come integrate dalla delibera n. 36/23/CONS, e di cui al presente provvedimento;

VISTI gli esiti della predetta analisi di impatto economico come riportati in Allegato B alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO in conclusione opportuno adottare il presente provvedimento in cui,

1. si chiarisce in primo luogo che gli aventi diritto allo sconto del 50% da applicare alle offerte su rete mobile di cui al comma 1 dell'articolo 5 della delibera n. 290/21/CONS (una offerta individuata in ciascuna delle tre fasce tra 20 Gigabyte e 50 Gigabyte, una superiore a 50 Gigabyte e una con traffico



illimitato, tra quelle sottoscrivibili più commercializzate), sono anche i consumatori con disabilità (sordi, ciechi totali o parziali e invalidi nella capacità di deambulazione) di minore età. Non devono, pertanto, sussistere limitazioni in tal senso.

2. Per rendere attuativa la suddetta norma nei confronti dei minori con disabilità aventi diritto, si consente, in ciò modificando la delibera n. 290/21/CONS, ai genitori/tutori, nel caso in cui le suddette offerte agevolate (punto 1 soprastante) fossero intestabili solo ai maggiorenni o comunque vi fossero limiti inferiori di età, di richiedere l'agevolazione per conto dei minori con disabilità su cui esercitano la potestà genitoriale. Questa previsione fa sì che, concretamente, i minori con disabilità possano accedere a tutte le offerte agevolate generalizzate previste ai sensi della su citata delibera (comma 1 dell'articolo 5 della delibera n. 290/21/CONS).
3. Si modifica, altresì, la delibera n. 290/21/CONS stabilendo che gli operatori aggiungano alle offerte mobili con agevolazione per utenti con disabilità (quindi con lo sconto del 50%), di cui precedente punto 1, un'offerta, tra quelle riservate ai minori laddove disponibili, conforme ai requisiti di cui alle *Linee guida* allegate alla delibera n. 9/23/CONS; in tal modo viene ampliato il novero delle offerte su rete mobile per i minori aventi diritto allo sconto.
4. Si chiarisce, proprio in ragione del fatto che in questo provvedimento ci si riferisce a offerte su rete mobile per aventi diritto di minore età, che tali offerte devono rispettare i requisiti stabiliti nella Linee guida sul *parental control* di cui alla delibera n. 9/23/CONS prevedendo che detto sistema di protezione sia attivato.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

(Modifiche e integrazioni alla delibera n. 290/21/CONS)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della delibera n. 290/21/CONS è aggiunto il seguente comma 1-bis:

*1-bis: Entro i termini di cui al comma 3 dell'articolo unico della delibera n. 9/23/CONS, gli operatori aggiungano alle offerte mobili con agevolazione per utenti con disabilità, **di cui al comma 1 del presente articolo**, un'offerta, tra quelle riservate ai minori conforme ai requisiti di cui alle *Linee guida* allegate alla delibera in parola;*



2. Al comma 3 dell'articolo 5 della delibera n. 290/21/CONS è aggiunto il seguente comma 3-bis:

*3-bis: In caso di utenti minori con disabilità impossibilitati per ragioni anagrafiche all'intestazione della SIM, la richiesta di agevolazione, **di cui al comma 1 del presente articolo**, può essere presentata da parte di chi esercita la potestà genitoriale fornendo all'operatore comprovata documentazione. **In tal caso l'offerta agevolata prevede il sistema di parental control attivato ai sensi della delibera n. 9/23/CONS.***

3. La sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 36/23/CONS e gli esiti dell'analisi di impatto economico delle misure di cui alla delibera n. 290/21/CONS, come integrate dalla delibera n. 36/23/CONS, e di cui al presente provvedimento, sono riportate rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati A e B, è pubblicato sul sito Web dell'Autorità e può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 11 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba